

COMUNE DI GROTTI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE /COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE


N. 7 DI REG.

ANNO 2015

OGGETTO: : Applicazione imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli. Atto di protesta.

L'anno duemilaquindici addì 03 del mese di febbraio alle ore 13,30 nel Comune di Grotte e nell'Ufficio Municipale del Sindaco, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

FANTAUZZO PAOLINO	SINDACO
AQUILINA DIEGO	VICE SINDACO
COLLURA ANGELO	ASSESSORE
DI SALVO ROBERTA	ASSESSORE
PUMA ANTONINO	ASSESSORE



Handwritten signatures of the council members: Paolo Fantauzzo (Sindaco), Diego Aquilina (Vice Sindaco), Angelo Collura, Roberto Di Salvo, and Antonino Puma.

Assente l'Assessore _____

Assume la Presidenza il Sindaco Fantauzzo Paolino il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Chiarenza.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che la Circolare n. 9 del 14/06/1993, del Ministero delle Finanze ad oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984", pubblicata nella G.U. n. 141 del 18/06/1993 - Suppl. Ord. n. 53, stabiliva che i territori agricoli situati sul territorio dei Comuni individuati nell'elenco allegato alla circolare sono esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che questo Ente risulta compreso nell'elenco dei comuni allegato alla predetta circolare;

RICHIAMATO l'art.1 - in rubrica - *Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani*, del Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, "Misure urgenti in materia di esenzione IMU", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.19 del 24/01/2015, il quale statuisce che:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, non è comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.

ATTESO che questo Ente risulta tra i comuni classificati non montani (NM), nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e quindi tra i Comuni per i quali, per l'anno 2015 non trova applicazione l'esenzione IMU sui terreni agricoli di cui alla norma anzi richiamata;

ATTESO, altresì, che questo Ente, per l'anno 2014, trova applicazione il disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2 - in rubrica - *Ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta municipale propria* del decreto 28 novembre 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno i quali statuiscono che:

2. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)».

3. *L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.*

RILEVATO che per effetto dell'applicazione del citato Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, questo Ente subirà una decurtazione di Euro 80.325,40 del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 e per l'anno 2015 si prevede che detta decurtazione sarà ancora più elevata, senza avere però la reale possibilità di recuperare per tempo quei fondi attraverso il pagamento dell'IMU da parte dei proprietari dei terreni agricoli;

ACCERTATO che, trattandosi di misura compensativa questa interviene quando ormai gli impegni finanziari per l'anno 2014, da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento;

DATO ATTO che questo Ente, fortemente penalizzato in virtù dell'applicazione delle norme sopra richiamate, ritiene le stesse incostituzionali ed in contrasto con lo Statuto del contribuente, in quanto contro i principi di equità e di tassazione, con presupposti di "marginalità" basati su fattori altimetrici senza considerazione per il contesto sociale ed economico di riferimento;

RILEVATO che il settore agricolo di questo Comune, prevalentemente caratterizzato dalla coltivazione di mandorleti, uliveti e vigneti, registra ormai da alcuni decenni una inarrestabile crisi, anche per la globalizzazione dei mercati;

DATO ATTO che l'applicazione dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli, determinerebbe un altro significativo impoverimento economico di un settore, che come già evidenziato, versa in una condizione di grave sofferenza per la crisi dei mercati;

RILEVATO, pertanto, che un ulteriore inasprimento fiscale risulterebbe certamente ed inconfutabilmente inaccettabile e insostenibile per la cittadinanza con ovvie ricadute negative, dirette ed indirette sull'intera economia del territorio e soprattutto determinando l'abbandono dei terreni da parte dei proprietari;

RILEVATO, altresì, che l'ANCI Nazionale, ha assunto diverse iniziative di protesta nei confronti del governo, mentre diverse ANCI Regionali hanno proposto ricorsi amministrativi diretti alla revisione dei criteri e più complessivamente all'esenzione dei terreni agricoli;

RITENUTO opportuno avviare un percorso partecipato tra il Governo e le Istituzioni affinché sia concertato un metodo di individuazione delle zone montane e collinari esenti da IMU;

VALUTATO assolutamente iniquo riferirsi alla sola altimetria come strumento di selezione dei Comuni montani esenti da IMU, atteso che vi sono altri fattori, quali l'orografia, il deficit infrastrutturale, la densità di popolazione etc. fattori, riconosciuti anche a livello europeo;

RITENUTO opportuno, ancorché necessario, dover esprimere forte dissenso nei confronti del Governo per l'istituzione dell'IMU sui terreni agricoli, la quale oltre a creare sfiducia nella pubblica Amministrazione, esponendoli a continue contestazioni da parte dei cittadini, ha ovvie ricadute negative sul bilancio dell'Ente e quindi sulla erogazione dei servizi alla comunità;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il D.L.gs Nr.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;

VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

DI ESPRIMERE formale protesta nei confronti del Governo Nazionale per le limitazioni in ordine alla esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504, stabilita dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, "Misure urgenti in materia di esenzione IMU", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.19 del 24/01/2015;

DI CHIEDERE al Governo Nazionale:

- a) di sospendere per l'anno 2014 il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli;
- b) di attivare un tavolo di concertazione con gli enti locali e le associazioni di rappresentanza, ANCI etc., per confrontarsi sulle modalità di attuazione dell'art. 22 del D.L. 66/2014 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla esenzione dell'IMU;
- c) riconoscere, tramite apposite leggi, l'attività agricola anche non professionale, nonché la gestione forestale attiva, come forma di tutela, protezione, difesa delle aree montane del Paese, a vantaggio dell'intero territorio italiano, secondo quanto sancito dalla Costituzione, in particolare all'articolo 44;

DI TRASMETTERE con la massima sollecitudine, copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al Ministero dell'Interno, al Presidente dell'ANCI nazionale, al Presidente dell'ANCI Sicilia, al Presidente della Regione Siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ed all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della relativa procura, qualora l'ANCI nazionale o regionale dovesse ritenere opportuno intraprendere le vie legali avverso il Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge n.89 del 23 giugno 2014 ed il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, dichiarare ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Con successiva votazione unanime

DELIBERA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza espressa nella premessa.